



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.4.2005
COM(2005) 129 definitivo

2005/0024 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa
sul commercio di determinati prodotti di acciaio**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra la Comunità e la Federazione russa, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato da un accordo tra le Parti.

L'accordo precedente tra la Comunità e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio copriva il periodo luglio 2002 – 31 dicembre 2004. Con decisione del 2 novembre 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo accordo per il periodo 2005-2006. I negoziati si sono conclusi con la sigla di un nuovo accordo il 23 dicembre 2004.

Il nuovo accordo stabilisce limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità di determinati prodotti di acciaio e si applica dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2006 oppure, qualora tale data sia precedente, fino all'adesione della Russia all'OMC.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa
sul commercio di determinati prodotti di acciaio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra¹, in appresso "APC", è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1 dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Nel periodo 1995-2004, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le Parti dell'APC. Occorre pertanto concludere un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le Parti.
- (4) L'accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

¹ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA SUL COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI DI ACCIAIO

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

Parti del presente accordo,

considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra¹, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997;

considerando che le Parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea (in appresso "Comunità") e la Federazione russa (in appresso "Russia");

considerando che, a norma dell'articolo 21 dell'APC, gli scambi dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso "CECA", sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo; considerando che il presente accordo è quello di cui all'articolo 21 dell'APC;

tenendo presenti il processo di adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all'integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale;

considerando che nel periodo 1995-2004 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi che occorre sostituire con un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le Parti;

considerando che l'accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le Parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 1 dell'APC,

¹ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell'ex CECA.
2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi.
3. Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi.
4. Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1. Nel periodo di validità del presente accordo, le Parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le esportazioni russe nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.
2. Le Parti decidono che, dal 1° gennaio 2005 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti russi di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.
3. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra Parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.
4. Qualora i paesi candidati aderiscano all'Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le Parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

Articolo 3

1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Russia, e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.
2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3. I limiti quantitativi non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 7% del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II per il gruppo di prodotti in questione per l'anno in cui non sono stati utilizzati. La Russia notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell'anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione.

4. Con l'accordo di entrambe le Parti, si può trasferire fino al 7% del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una sola riduzione nel corso di un anno di calendario. Sono inoltre autorizzati i trasferimenti tra le categorie SA e SB entro un limite di 25 000 tonnellate. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato II fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.

Articolo 4

1. 1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione:

- le autorità della Comunità notificano alla Russia entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente;

- le autorità russe notificano alla Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente.

In caso di notevoli divergenze ciascuna Parte può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.

4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, in via cautelare e previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le Parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

(a) se esistono prove sufficienti che i prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati;

(b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

6. Le Parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le Parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei clienti tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90% dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna Parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all'allegato I purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato II.

Articolo 6

1. Se un prodotto ripreso nell'allegato I viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'APC.

3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 18 dell'APC.

Articolo 7

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all'allegato I e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi per i prodotti di cui all'allegato II.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 8

1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le Parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati i dati statistici disponibili sul commercio dei prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.

2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle Parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le Parti.

2. Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le Parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra Parte,
- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,
- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,

- si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le Parti.

Articolo 10

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle Parti e sempreché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.
2. Ciascuna Parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che devono essere approvate dall'altra Parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.
3. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le Parti non decidano altrimenti di comune accordo.
4. Qualora la Russia dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione.
5. Gli allegati, il verbale concordato, le dichiarazioni e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a, il

Per la Comunità europea

Per la Federazione russa

ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

<i>SA1. Arrotolati</i>	<i>SA2. Lamiera pesante</i>	7209 17 90 00	7212 10 10 00	
		7209 18 10 00	7212 10 90 11	7219 35 10 00
7208 10 00 00	7208 40 00 10	7209 18 91 00	7212 20 00 11	7219 35 90 00
7208 25 00 00		7209 18 99 00	7212 30 00 11	
7208 26 00 00	7208 51 20 10	7209 25 00 00	7212 40 20 10	
7208 27 00 00	7208 51 20 91	7209 26 10 00	7212 40 20 91	7225 40 12 90
7208 36 00 00	7208 51 20 93	7209 26 90 00	7212 40 80 11	7225 40 90 00
	7208 51 20 97	7209 27 10 00	7212 50 20 11	
7208 37 00 10	7208 51 20 98	7209 27 90 00	7212 50 30 11	<i>SA4. Prodotti legati</i>
7208 37 00 90	7208 51 91 10	7209 28 10 00	7212 50 40 11	
7208 38 00 10	7208 51 91 90	7209 28 90 00	7212 50 61 11	7226 20 00 10
7208 38 00 90	7208 51 98 10	7209 90 00 10	7212 50 69 11	7226 91 20 00
7208 39 00 10	7208 51 98 91		7212 50 90 13	7226 91 91 00
7208 39 00 90	7208 51 98 99	7210 11 00 10		
7211 14 00 10	7208 52 91 10	7210 12 20 10	7212 60 00 11	7226 91 99 00
7211 19 00 10	7208 52 91 90	7210 12 80 10	7212 60 00 91	7226 99 00 10
7219 11 00 00	7208 52 10 00	7210 20 00 10		
7219 12 10 00	7208 52 99 00	7210 30 00 10	7219 21 10 00	<i>SA5. Lamiere quarto legate</i>
7219 12 90 00	7208 53 10 00	7210 41 00 10	7219 21 90 00	
7219 13 10 00		7210 49 00 10	7219 22 10 00	7225 40 12 30
7219 13 90 00	7211 13 00 00	7210 50 00 10	7219 22 90 00	
7219 14 10 00		7210 61 00 10	7219 23 00 00	7225 40 40 00
7219 14 90 00	<i>SA3. Altri prodotti laminati piatti</i>	7210 69 00 10		
7225 20 00 10		7210 70 10 10	7219 24 00 00	7225 40 60 00
7225 30 10 00	7208 40 00 90	7210 70 80 10	7219 31 00 00	7225 99 00 10
7225 30 90 00	7208 53 90 00	7210 90 30 10		
	7208 54 00 00	7210 90 40 10		<i>SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati</i>
		7210 90 80 91	7219 32 10 00	
	7208 90 00 10		7219 32 90 00	7225 50 00 00
		7211 14 00 90		7225 91 00 10
	7209 15 00 00	7211 19 00 90	7219 33 10 00	7225 92 00 10
		7211 23 30 91	7219 33 90 00	7226 92 00 10
	7209 16 10 00	7211 23 80 91		
	7209 16 90 00	7211 29 00 10	7219 34 10 00	
	7209 17 10 00	7211 90 00 11	7219 34 90 00	

**SB Prodotti
lunghi**
SB1. Barre

7207 19 80 10
7207 20 80 10

7216 31 10 10
7216 31 10 90
7216 31 90 00

7216 32 11 00
7216 32 19 00
7216 32 91 00
7216 32 99 00
7216 33 10 00
7216 33 90 00

SB2. Vergella

7213 10 00 00
7213 20 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00

7221 00 10 00
7221 00 90 00

7227 10 00 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00

*SB3. Altri
prodotti lunghi*

7207 19 12 10
7207 19 12 91
7207 19 12 99
7207 20 52 00

7214 20 00 00
7214 30 00 00
7214 91 10 00
7214 91 90 00
7214 99 10 00
7214 99 31 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00

7214 99 71 10
7214 99 71 90
7214 99 79 10
7214 99 79 90
7214 99 95 10
7214 99 95 90

7215 90 00 10

7216 10 00 00
7216 21 00 00
7216 22 00 00
7216 40 10 00
7216 40 90 00
7216 50 10 00

7216 50 91 00
7216 50 99 00
7216 99 00 10

7218 99 20 00

7222 11 11 00
7222 11 19 00
7222 11 81 10
7222 11 81 90
7222 11 89 10

7222 11 89 90
7222 19 10 00
7222 19 90 00
7222 30 97 10
7222 40 10 00
7222 40 90 10
7224 90 02 89

7224 90 31 00
7224 90 38 00

7228 10 20 00

7228 20 10 10
7228 20 10 91

7228 20 91 10
7228 20 91 90

7228 30 20 00
7228 30 41 00
7228 30 49 00

7228 30 61 00
7228 30 69 00
7228 30 70 00

7228 30 89 00

7228 60 20 10

7228 60 80 10

7228 70 10 00

7228 70 90 10

7228 80 00 10

7228 80 00 90

7301 10 00 00

ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI

<u>Prodotti</u>	(tonnellate)	
	2005	2006
<u>SA. Prodotti laminati piatti</u>		
SA1. Arrofolati	908 268	930 975
SA2. Lamiera pesante	190 593	195 358
SA3. Altri prodotti laminati piatti	389 741	399 485
SA4. Prodotti legati	97 080	99 507
SA 5. Lamiere quarto legate	21 509	22 047
SA 6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	100 095	102 597
<u>SB. Prodotti lunghi</u>		
SB1. Barre	44 948	46 072
SB2. Vergella	172 676	176 993
SB3. Altri prodotti lunghi	292 376	299 685

Note: SA e SB sono categorie di prodotti
SA1 - SA6 e SB1- SB3 sono gruppi di prodotti

Verbale concordato n. 1

Nell'ambito del presente accordo, le Parti concordano quanto segue:

- nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le Parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità;
- qualora le Parti non trovino una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Russia collabora evitando di rilasciare licenze di esportazione per una data destinazione nel caso in cui le importazioni oggetto di queste licenze siano tali da aggravare i problemi dovuti a una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; rimane inteso che la Russia può continuare a rilasciare licenze per altre destinazioni comunitarie;
- le Parti collaborano strettamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali per quanto riguarda gli arrotolati (gruppo di prodotti SA1); per evitare di perturbare il mercato comunitario, la Russia privilegia i suoi acquirenti tradizionali di questi prodotti. Le Parti si informano immediatamente degli eventuali problemi;
- la Russia tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.

Dichiarazione n. 1

La Russia dichiara che, qualora gli operatori russi dovessero creare nella Comunità centri di servizi per l'ulteriore trasformazione dei prodotti importati dalla Russia e contemplati dal presente accordo, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi di cui all'allegato II. In tal caso, la Commissione esaminerà le richieste di aumento e, all'occorrenza, le Parti avvieranno consultazioni in merito.

Dichiarazione n. 2

Le Parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta della Russia, la Comunità le fornirà assistenza tecnica per aiutarla ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate dalla Comunità. L'assistenza tecnica verrà prestata nel quadro di progetti dettagliati concordati fra le Parti.

Dichiarazione n. 3

Le Parti decidono di non applicare nei confronti dell'altra Parte restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fatto salvo l'articolo 19 dell'APC.

Fatto salvo il paragrafo precedente, la Russia applica attualmente una tassa sulle esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, attualmente fissata al 15% ma non inferiore a 15 EUR/tonnellata per tutti i prodotti della voce 7204, fatta eccezione per la sottovoce 7204 41 00 a cui si applica una tassa del 5%.

Le Parti decidono di proseguire i colloqui per trovare una soluzione soddisfacente. Rimane inteso che i limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo verrebbero maggiorati del 12%, qualora la Russia abolisse la tassa, o di una percentuale inferiore da stabilirsi in caso di riduzione della tassa, sempre che la Russia non prenda altre misure tali da ostacolare la libera esportazione.

I prodotti che interessano particolarmente la Comunità corrispondono ai seguenti codici: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 e 7204 49 99.

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Russia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia ai sensi dei regolamenti comunitari pertinenti possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato d'origine russa conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato d'origine viene autenticato dagli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Russia.

Articolo 3

Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI
QUANTITATIVI

SEZIONE I

Esportazione

Articolo 5

Le autorità governative competenti della Russia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Russia di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 6

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
2. Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 7

Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 8

1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.

SEZIONE II

Importazione

Articolo 9

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dall'accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 10

1. La licenza di esportazione deve essere presentata dall'importatore entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci.
2. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 9 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.
3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti stabiliti per il prodotto.

Articolo 11

Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Russia superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità competenti della Russia e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 12

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: RU;

- due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:

BE = Belgio

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito

- un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 5 per il 2005;
- un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento.

Articolo 13

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "issued retrospectively".

Articolo 14

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità russe competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicate"

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

La Comunità e la Russia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le Parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 16

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Russia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 17

La Russia trasmette alla Comunità (Commissione europea) i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti russe autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e degli organismi russi autorizzati a norma della legislazione russa a rilasciare i certificati d'origine, unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. La Russia informa inoltre la Comunità (Commissione europea) di qualsiasi modifica di tali informazioni.

Articolo 18

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviando il certificato d'origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità russe competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato o la licenza oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, gli organismi russi competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 19

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 18 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Russia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente accordo, le Parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità russe competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Russia

comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Russia, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 dei funzionari designati dalla Comunità.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione del presente accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Russia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Russia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti della Russia e della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer		11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer		11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2 No	
	3 Year		4 Product group	
	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
5 Consignee (name, full address, country)	6 Country of origin		7 Country of destination	
	9 Supplementary details			
8 Place and date of shipment – means of transport				
10 Description of goods – manufacturer		11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
5 Consignee (name, full address, country)	6 Country of origin		7 Country of destination	
	9 Supplementary details			
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer		11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.